

Comune di Susegana

Provincia di Treviso

Regolamento comunale di polizia mortuaria

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 7.3.2012

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 30.12.2014

Esecutivo in data 9.2.2015

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO

1) Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria ed in particolare ai trasporti funebri, alle sepolture, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepolture private, alla costruzione di sepolcri privati ed in genere a tutte le diverse attività.

Articolo 2 COMPETENZE

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2) I servizi inerenti la polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli artt 50, 54, 107, 112, 113 del d.Lgs. 18.8.2000 N. 267

Articolo 3 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture che viene compilato cronologicamente dagli addetti.

2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali o nei cimiteri interessati:

- a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/08/1990 n.241.

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 4 AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI

1) Nel territorio comunale sono attualmente in esercizio i seguenti Cimiteri:

Susegana - Capoluogo;
Ponte della Priula;
Colfosco;
Collalto.

2) Nei suddetti Cimiteri Comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti i cadaveri o resti mortali delle persone come di seguito indicato:

- 1) Persone aventi residenza nel comune al momento della morte oppure residenza perduta per ricovero in casa di riposo o altra struttura sanitaria o assistenziale.
- 2) Persone che sono state residenti in Comune per un periodo complessivo di almeno 10 anni.
- 3) Persone aventi il coniuge o parente entro il primo grado già sepolto in cimitero del comune.

4) Persone aventi il coniuge o parente entro il primo grado viventi e residenti nel comune.

5) Persone titolari di diritto di sepoltura per possesso già consolidato di concessione in loculo o tomba privata.

6) Altre persone rientranti in casi previsti dalla legge.

Articolo 5 SERVIZI ED IMPIANTI

1) Oltre a quanto disciplinato dalla legge, i cimiteri comunali sono dotati di norma dal servizio di illuminazione votiva.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

Articolo 6 TRASPORTI FUNEBRI

- 1) Il servizio di trasporti funebri è liberamente esercitato dalla ditte private operanti nel settore con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
- 2) Esso è a carico del Comune quando sia prescritto da Pubbliche Autorità o dalle competenti Autorità Sanitarie; è a carico dei richiedenti in ogni altro caso.
- 3) L'obbligo del comune di provvedere alla fornitura delle casse per le persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari sarà accertato con dichiarazione del Dirigente del competente settore, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.
- 4) Il Comune disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti

CAPO II - SEPOLTURE

Articolo 7 INUMAZIONE

- 1) E' consentita la messa a dimora, entro il perimetro delle fosse, di piantine di fiori o di sempreverdi, purché non invadano, anche con le radici, le tombe ed i passaggi attigui.
- 2) E' consentito altresì porre in opera sulle fosse nel campo comune lapidi, croci, monumenti, ecc...., nel rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
- 3) L'inumazione è servizio a pagamento eccetto nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 8 TUMULAZIONE

- 1) Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Titolo IV del presente regolamento.
- 2) La tumulazione è servizio a pagamento.

Articolo 9 CREMAZIONE

- 1) Per procedere alla cremazione il Comune si avvale dell'impianto funzionante più vicino, in quanto non dispone di idoneo impianto di cremazione. Si fa integrale richiamo alle norme di legge.
- 2) La cremazione è servizio a pagamento.

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 10 ESUMAZIONI

- 1) Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione e le esumazioni ordinarie sono regolati in base alle condizioni locali e morfologiche del terreno.
- 2) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Pretorio con congruo anticipo ed è inoltre cura del servizio di polizia mortuaria di contattare le famiglie degli esumandi per le loro decisioni in merito al destino dei resti esumati.
- 3) Per le eventuali esumazioni straordinarie, si fa esplicito riferimento alla legge e alle disposizioni specifiche impartite dal Responsabile del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 7.
- 4) Le esumazioni straordinarie sono a pagamento secondo la tariffa vigente, mentre quelle ordinarie sono gratuite solo nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, con conseguente conferimento dei resti nell'ossario comune; altrimenti si applica la tariffa vigente
- 5) Le esumazioni straordinarie richieste dal privato possono essere autorizzate esclusivamente per la tumulazione della salma o dei resti in tomba di famiglia e solo nel caso che la sepoltura non risulti interclusa su ogni lato.

Articolo 11 ESTUMULAZIONI

- 1) Le estumulazioni sono ordinarie alla scadenza della concessione.
- 2) Tutte le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme previste dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Sono invece gratuite le estumulazioni ordinarie, eseguite e regolate dal Comune allo scadere delle concessioni a tempo determinato.

Articolo 12 DISPOSIZIONI CAUTELATIVE

- 1) Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto - in qualsiasi forma e modo - l'abbia espressa.
- 2) In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti nonché i conviventi; Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per la decisione sul destino dei resti da esumazioni o per i trasferimenti di salma o di resti mortali.
- 3) Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, illuminazione votiva o quant'altro) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 4) In caso di contestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza del Giudice.

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13 SEPOLTURE PRIVATE

- 1) Nei limiti previsti dai Piani Regolatori Cimiteriali, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.
- 2) Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 3) I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.
- 4) La concessione avviene con determinazione del responsabile del servizio previo accertamento del pagamento del suo prezzo secondo le tariffe vigenti.

Articolo 14 TIPOLOGIE E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 1) Le sepolture private possono essere distinte in:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.)
 - b) sepolture per famiglia e collettività (campi, arcate, celle cripte, edicole, tombe di famiglia, sarcofagi, ecc.).
- 2) Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, si fissa la durata delle concessioni cimiteriali nel modo seguente:
 - a) sepolture individuali: anni 30;
 - b) tombe di famiglia: anni 99.
- 3) La durata della concessione decorre dalla data dell'atto di assegnazione.

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 15 CONCESSIONI CIMITERIALI E MODALITA' DI ACCESSO

- 1) La concessione avviene con determinazione del responsabile del servizio, a domanda dell'interessato, nel rispetto delle condizioni vigenti al momento della domanda
- 2) La concessione è stipulata previa assegnazione dell'area o del manufatto.
- 3) I loculi sono concessi ai privati solo a seguito del decesso della persona cui sono destinati.
- 4) Non sono consentiti trasferimenti di salme da loculo a loculo all'interno dello stesso o di altri cimiteri del Comune, salvo il caso di traslazione di feretri in tombe di famiglia.
- 5) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro di famiglia);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza

- 6) Il rilascio di concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 7) Le modalità di assegnazione e le tariffe di concessione vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
- 8) Con scrittura privata autenticata nelle forme stabilite dal d.p.r. 445/2000, depositata agli atti del Comune presso il Servizio di Polizia Mortuaria, più concessionari o aventi diritto di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni di divisione, individuazione di quote separate, rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa con accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari o aventi diritto residuali, ferma restando comunque l'unicità della concessione originaria nei confronti del Comune. L'atto deve essere sottoscritto da tutti i concessionari aventi titolo, oppure deve essere formulato separatamente da tutti gli stessi.
- 9) Qualora l'Ufficio Cimiteri accerti che non esistono contratti o altre prove documentabili di vecchie concessioni, i diritti dei titolari potranno essere accertati attraverso l'approntamento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 dagli interessati con la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 16 DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

- 1) Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
- a) sepolture concesse prima del 24.04.1977 (e cioè prima dell'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quale viene riconosciuta, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo indeterminato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal C.C. Libro Secondo Titolo II e III. Tale sepolcro ereditario, per espressa norma concessionaria di trasmissibilità agli eredi, o per esaurimento della linea familiare indicata, può essere utilizzato, sino ad estinzione della concessione, da eredi legittimi o testamentari del concessionario e per la loro famiglia;
 - b) sepolture concesse dal 24.04.1977 (cioè dall'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidamente. Tale sepolcro di famiglia, laddove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, sarà utilizzato per la conservazione delle spoglie mortali del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado e rispettivi coniugi, ai fratelli ed alle sorelle ed ai loro figli e rispettivi coniugi, ai fratelli e sorelle dei loro genitori e loro coniugi, fino a completamento del sepolcro. I casi di "convivenza", o le condizioni "di particolare benemeranza" previsti dall'art. 93 - 2° comma del D.P.R. 285/90 nei confronti dei concessionari andranno specificatamente documentati e dichiarati ai sensi del d.p.r. 445/2000 ed occorrerà il preventivo assenso scritto di tutti i titolari della concessione o di tutti gli aventi diritto. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto d'uso delle sepolture tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 2) In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Servizio Cimiteriale entro 12 mesi dalla data del decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 3) Il diritto d'uso di loculi, colombari o ossari singoli è riservato alla persona del concessionario od a quella espressamente indicata dal concessionario nella richiesta di concessione.

4) In caso di riutilizzo del loculo, colombario o ossario, previa riduzione dei resti mortali o trasferimento in altro loco, varranno le norme di utilizzo previste per il sepolcro di famiglia di cui al punto 1b).

5) Trascorso il periodo di concessione, i resti mortali verranno posti in ossario comune. Qualora la salma non sia mineralizzata sarà posta in terra per la sua completa mineralizzazione.

6) Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

7) Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Articolo 17 RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

1) E' fatto obbligo a tutti i concessionari di rinunciare alla concessione di aree o manufatti, qualora dopo aver provveduto alla sistemazione di salme, resti o ceneri in altro loco, siano rimasti inutilizzati, entro 1 anno dallo sgombero totale, pena la decadenza della concessione stessa. E' comunque libera la rinuncia alla concessione, in qualunque momento, quando la sepoltura non sia utilizzata per qualsiasi ragione.

2) E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

3) La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal/i concessionario/i o da tutti gli aventi diritto.

4) La rinuncia determina la decadenza della concessione; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma così determinata:

per la rinuncia alla concessione di loculi, colombari o ossari a tempo indeterminato (c.d. perpetua), sarà corrisposto il rimborso del:

- 75% se la concessione è stata effettuata da un periodo uguale o inferiore a 5 anni;
- 65% se la concessione è stata effettuata da 5 anni a meno di 10 anni;
- 55% se la concessione è stata effettuata da 10 anni a meno di 20 anni;
- 40% se la concessione è stata effettuata da 20 anni a meno di 30 anni;
- 30% se la concessione è stata effettuata da 30 anni a meno di 40 anni;
- 20% se la concessione è stata effettuata da 40 anni a meno di 50 anni;
- 10% oltre i 50 anni.

5) per la rinuncia alla concessione di loculi, colombari o ossari a tempo determinato, sarà corrisposto il rimborso del:

- 80% se la concessione è stata effettuata da un periodo uguale o inferiore a 5 anni;
- 60% se la concessione è stata effettuata da 5 anni a meno di 10 anni;
- 40% se la concessione è stata effettuata da 10 anni a meno di 20 anni;
- 20% se la concessione è stata effettuata da 20 anni a meno di 30 anni;
- 10% se la concessione è stata effettuata da 30 anni a 35 anni.

6) per la rinuncia alla concessione di sepolcri di famiglia (posti speciali, cripte seminterrate, tombe di famiglia, ecc...) costruiti su aree avente in concessione a tempo indeterminato (c.d. perpetua) o novantanovenne sarà rimborsato:

il 75% della valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale tenuti presenti:- prezzo attuale di concessione dell'area;- data di costruzione;- materiali impiegati per la realizzazione;- presenza della parti accessorie (nicchie, cappelline, ecc..) qualora il manufatto risulti assegnabile ad altro concessionario;

il 25% del prezzo attuale di concessione di area di uguali dimensioni, tenuto presente che per una eventuale riassegnazione il Comune dovrà farsi carico della demolizione dei manufatti e del ripristino del loco, prima di un'eventuale riassegnazione dell'area stessa.

1) per la rinuncia di un'area avuta in concessione e non ancora utilizzata verrà corrisposto una quota pari al 90% della tariffa corrisposta all'atto della concessione.

7) I rimborsi vengono calcolati sulle tariffe di concessione in atto al momento della richiesta di rinuncia.

8) restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti alla rinuncia, comprese quelle relative al rifacimento della piastra di chiusura del loculo retrocesso.

Articolo 18 DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro un anno solare dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 19 non si sia provveduto alla rinuncia della concessione, entro un anno dallo sgombero totale;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 21 non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e di pericolosità pubblica, per inerzia o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 22;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.

2) La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

3) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e dei resti, rispettivamente in campo ed ossario comune. Successivamente il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

Articolo 19 REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Della decisione di revoca presa, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni dall'atto di revoca.

3) Disposta la revoca della concessione, il Comune disporrà se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo ed ossario comune.

4) Qualora gli aventi diritto d'uso dell'area o manufatto revocato richiedano, verrà loro concesso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione,

un'equivalente concessione dell'ambito dello stesso Cimitero, fermo restando che restano a carico degli stessi le eventuali spese di trasferimenti di salme o resti.

Articolo 20 ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 17, ovvero con la soppressione del cimitero salve, in questo caso, le norme di tutela previste dalla legge;

2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo od ossario comune.

CAPO III - NORME TECNICHE

Articolo 21 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, e in particolare su conforme parere dell'Autorità sanitaria e della Commissione Edilizia, I manufatti funerari devono essere costruiti, di norma, con adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme. Si deve comunque e prioritariamente realizzare loculi di facile accesso per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle salme.

2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3) I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.

4) Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia. L'Amministrazione provvederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.

5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 22 MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

2) La ristrutturazione di vecchie edicole o manufatti funerari dovrà rispettare i punti 2. e 3. del precedente art 21.

3) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere alla eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti qualora i concessionari corrispondano un apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.

4) Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza.

Articolo 23 LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

1) Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2) Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc..., è sufficiente la comunicazione all'Ufficio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

3) Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

4) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

5) Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale.

6) I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri, in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate

7) Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa.

8) All'interno dei Cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di portata non superiore a 35 ql., per l'esecuzione dei lavori su indicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio Cimiteriale La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

9) Il Servizio Cimiteriale vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 24 NORME GENERALI

1) Nei Cimiteri Comunali, di norma, non si può entrare che a piedi.

2) E' vietato l'ingresso; a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salvo le persone cieche; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero; c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua, commerciale o similari; d) alle persone munite di bicicletta o altro tipo di veicolo, senza la preventiva autorizzazione scritta.

3) Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irreverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie: buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori; portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale;

calpestare aiuole, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viali o disturbare con contegno chiassoso; assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia senza l'autorizzazione degli interessati.

4) Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Gli addetti cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc... che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, anche in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

5) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori.

6) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non venga richiesto il riutilizzo da parte degli interessati, passano in disponibilità del Comune.

Articolo 25 PIANI CIMITERIALI

1) Gli Uffici Comunali competenti sono dotati di planimetrie generali in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti sul territorio comunale.

2) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del Servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Articolo 26 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 27 CASSA E MODALITA' DI PAGAMENTO

1) Il Servizio comunale competente applicherà e verificherà i pagamenti effettuati dagli utenti presso la Tesoreria Comunale o con conto corrente postale, tramite le somme dovute per i diritti ed i corrispettivi relativamente ai servizi erogati come da tariffari approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 28 SANZIONI

1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità previste dalla normativa vigente al momento della violazione.

Articolo 29 SOPPRESSIONE NORME INCOMPATIBILI

1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di valere le norme regolamentari precedenti.

Articolo 30 RICHIAMO AD ALTRE NORME

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge.